

REGOLAMENTO (CE) N. 227/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2003

recante rettifica del regolamento (CE) n. 214/2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 214/2003 della Commissione ⁽³⁾, intende abrogare il regolamento (CE) n. 24/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽⁴⁾, e ristabilire il dazio preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (2) Si è constatato un errore sia nel titolo che nel dispositivo e nei considerandi del regolamento (CE) n. 214/2003, in quanto si fa menzione di «garofani a fiore singolo (standard)» anziché di «garofani a fiore multiplo (spray)».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2003.

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 214/2003, con effetto retroattivo riguardo alle importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 214/2003 è rettificato come segue:

- 1) nel titolo e nei considerandi 5 e 6, i termini «garofani a fiore unico (standard)» sono sostituiti dai termini «garofani a fiore multiplo (spray)»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «garofani a fiore unico (standard)» sono sostituiti dai termini «garofani a fiore multiplo (spray)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica, per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray), a decorrere dal 4 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 28 del 4.2.2003, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 29.